

Allegato A) alla Deliberazione di Consiglio avente ad oggetto “Modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria e cimiteriale”

Art. 42 Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono a tempo determinato come di seguito specificato:

- a) anni 99 per concessione area cimiteriale su cui costruire una tomba di famiglia;
- b) anni 99 per concessione tomba di famiglia al grezzo o finita;
- c) anni 30 per concessione di aree per sepolture private a sistema di inumazione;
- d) anni 30 loculi interrati ;
- e) in anni 30 per loculi;
- f) *in anni 40 per ossari “fatta eccezione per la batteria da 35 ossari denominata blocco F e per la nuova batteria da 90 ossari denominata blocco G, situate nel Cimitero di Santa Giustina, per le quali la durata della concessione è fissata in anni 30”;*

2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo di concessione per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione vigente all’atto del rinnovo.

3. In caso di primo rilascio di concessione la decorrenza coincide con la data del relativo atto di concessione.

4. In caso di rinnovo della concessione, da effettuarsi nei termini previsti dall’art. 49, la durata decorre dal giorno successivo la scadenza della concessione.

5. Qualora gli aventi diritto, di cui all’articolo 44, successivamente al rilascio della concessione di area per sepoltura privata ad inumazione, chiedono di realizzare, nella medesima area, un loculo interrato, viene rilasciata una nuova concessione che scadrà al termine della concessione originaria.

6. Al fine di poter esercitare le facoltà di cui al comma 2 da parte degli interessati, il Comune provvederà ad avvisarli con le modalità indicate nell’art. 30.

7. In caso di concessioni scadute per le quali non si è provveduto con le modalità indicate al comma precedente, sempre al fine di poter esercitare la facoltà di cui al comma 2 da parte degli interessati di cui al successivo art. 44, il Comune provvederà ad avvisarli con lettera raccomandata, assegnando loro, per la richiesta di rinnovo, un termine perentorio, non superiore a 60 giorni decorrenti dal ricevimento del predetto avviso.

8. In caso di mancato rinnovo, per espressa volontà degli interessati di cui al successivo art. 44 o per mancata presentazione della richiesta di rinnovo nei termini loro assegnati, la concessione si considera scaduta a tutti gli effetti e il Comune rientra nella disponibilità dell’area o del manufatto.

9. In caso di rinuncia anticipata alla concessione, espressa per iscritto dall’avente diritto, il Comune rientra immediatamente nella disponibilità dell’area o del manufatto, in quanto la concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, senza che il concessionario possa vantare alcunché